

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

16° anno n. L 349

19 dicembre 1973

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE) n. 3395/73 del Consiglio, dell'11 dicembre 1973, che fissa, per la campagna di pesca 1974, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 2142/70 1
- Regolamento (CEE) n. 3396/73 del Consiglio, dell'11 dicembre 1973, che fissa, per la campagna di pesca 1974, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera 3
- Regolamento (CEE) n. 3397/73 del Consiglio, dell'11 dicembre 1973, che fissa i prezzi d'intervento per le sardine e le acciughe fresche o refrigerate per la campagna di pesca 1974 4
- Regolamento (CEE) n. 3398/73 del Consiglio, dell'11 dicembre 1973, che fissa, per la campagna di pesca 1974, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2142/70 5
- Regolamento (CEE) n. 3399/73 del Consiglio, dell'11 dicembre 1973, che abroga il regolamento (CEE) n. 240/73 che determina le norme generali del regime degli importi di compensazione per le passere di mare 7
- Regolamento (CEE) n. 3400/73 del Consiglio, dell'11 dicembre 1973, che modifica il regolamento (CEE) n. 166/71 che stabilisce norme comuni di commercializzazione per i gamberetti grigi del genere « Crangon » sp.p. 8
- Regolamento (CEE) n. 3401/73 della Commissione, del 18 dicembre 1973, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 9
- Regolamento (CEE) n. 3402/73 della Commissione, del 18 dicembre 1973, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 11
- Regolamento (CEE) n. 3403/73 della Commissione, del 18 dicembre 1973, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 13
- Regolamento (CEE) n. 3404/73 della Commissione, del 18 dicembre 1973, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio 15
- Regolamento (CEE) n. 3405/73 della Commissione, del 18 dicembre 1973, che fissa i prezzi medi alla produzione nel settore del vino 16

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) N. 3406/73 della Commissione, del 17 dicembre 1973, che modifica il regolamento n. 204/67/CEE, relativo alla fissazione dei coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti del settore delle carni suine diversi dai suini macellati	18
Regolamento (CEE) n. 3407/73 della Commissione, del 17 dicembre 1973, recante deroga, per quanto concerne la gara particolare prevista per la fine del 1973, al regolamento (CEE) n. 1259/72, che prevede di mettere a disposizione di talune imprese di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto	20
Regolamento (CEE) n. 3408/73 della Commissione, del 17 dicembre 1973, che modifica il regolamento (CEE) n. 71/73 relativo alla vendita di burro di ammasso pubblico	21
Regolamento (CEE) n. 3409/73 della Commissione, del 17 dicembre 1973, che modifica il regolamento (CEE) n. 2637/70 per quanto riguarda la durata di validità dei prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	22
Regolamento (CEE) n. 3410/73 della Commissione, del 18 dicembre 1973, relativo agli aiuti per il magazzinaggio privato a lungo termine di taluni vini da pasto	23
Regolamento (CEE) n. 3411/73 della Commissione, del 18 dicembre 1973, che modifica, per quanto riguarda l'importo dell'aiuto, il regolamento (CEE) n. 1437/70 relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da pasto	25
Regolamento (CEE) n. 3412/73 della Commissione, del 18 dicembre 1973, che fissa i prezzi di riferimento dei vini validi dal 16 dicembre 1973 al 15 dicembre 1974	26
Regolamento (CEE) n. 3413/73 della Commissione, del 18 dicembre 1973, che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	28
<hr/>	
Gare di appalto per lavori pubblici (direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972)	30
Procedure aperte	32
Procedure ristrette	37

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3395/73 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1973

che fissa, per la campagna di pesca 1974, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 2142/70

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2142/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3159/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2142/70, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I, lettere A e C, dello stesso regolamento, viene fissato un prezzo d'orientamento ad un livello che contribuisca ad assicurare la stabilità dei corsi sui mercati, senza peraltro determinare la formazione di eccedenze strutturali nella Comunità;

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 2709/72⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2825/72⁽⁴⁾, sono stati fissati i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca elencati nell'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 2142/70 per la campagna di pesca 1973;

considerando che l'applicazione dei criteri di cui sopra, definiti all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2142/70, provoca un rialzo dei prezzi rispetto alla campagna in corso; che, in mancanza di alcuni dati sull'e-

voluzione dei prezzi di ciascun prodotto della pesca definito nelle sue caratteristiche commerciali, per la maggior parte dei prodotti è opportuno prendere in considerazione il rapporto fra i prezzi medi ponderati del mercato costatati al momento della precedente fissazione dei prezzi d'orientamento dei prodotti di cui trattasi e quelli costatati attualmente;

considerando che per l'Irlanda il regolamento (CEE) n. 2825/72 aveva fissato per le passere di mare un prezzo d'orientamento più elevato di quello valevole negli altri Stati membri; che l'aumento del prezzo d'orientamento comunitario e l'obbligo di ravvicinare a questo prezzo quello valevole in Irlanda permettono di fissare un prezzo unico per tutta la Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di orientamento validi fino al 31 dicembre 1974 per i prodotti elencati nell'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 2142/70 ed i prodotti cui tali prezzi si riferiscono, sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ib FREDERIKSEN

⁽¹⁾ GU n. L 236 del 27. 10. 1970, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 322 del 23. 11. 1973, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 298 del 31. 12. 1972, pag. 10.

ALLEGATO

Specie	Caratteristiche commerciali ⁽¹⁾			Prezzo d'orientamento (in u.c./t)
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione	
1. Aringhe	A	1	pesci interi	196
2. Sardine « Clupea pilchardus Walbaum » :				
a) dell'Atlantico	Extra	2	pesci interi	399
b) del Mediterraneo	Extra	2	pesci interi	226
3. Sebasti (Sebastes marinus)	A	2	pesci interi	363
4. Merluzzi bianchi	B	2	pesci eviscerati con testa	} 385
	o			
	A	3	pesci eviscerati con testa	
5. Merluzzi carbonari	B	2	pesci eviscerati con testa	} 217
	o			
	A	3	pesci eviscerati con testa	
6. Eglefini	A	2	pesci interi	} 275
	o			
	A	3	pesci eviscerati con testa	
7. Merlani	A	2	pesci eviscerati con testa	315
8. Sgombri	Extra	2	pesci interi	} 200
	o			
	A	2	pesci interi in casse d'origine	
9. Acciughe	Extra	2	pesci interi	373
10. Passere di mare	A	3	pesci eviscerati con testa	345
11. Gamberetti grigi del genere « Crangon » sp.p.	A	1	semplicemente cotti in acqua	814

⁽¹⁾ Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2142/70.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3396/73 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1973

che fissa, per la campagna di pesca 1974, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2142/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3159/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2142/70 prevede che venga fissato un prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 2710/72⁽³⁾ è stato fissato per la campagna di pesca 1973 il

prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera;

considerando che è aumentata la media dei prezzi constatati durante le ultime tre campagne di pesca, secondo le modalità previste dall'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2142/70; che è quindi opportuno fissare un nuovo prezzo per la campagna di pesca 1974,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo alla produzione comunitaria valido fino al 31 dicembre 1974 per i tonni destinati all'industria conserviera e il prodotto cui esso si riferisce sono fissati come segue:

Prodotto	Caratteristiche commerciali	Prezzo alla produzione comunitaria (in u.c./t)
Tonno albacora	Pesce intero, di peso non superiore a 10 kg	545

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ib FREDERIKSEN

⁽¹⁾ GU n. L 236 del 27. 10. 1970, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 322 del 23. 11. 1973, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3397/73 DEL CONSIGLIO
dell'11 dicembre 1973

**che fissa i prezzi d'intervento per le sardine e le acciughe fresche o refrigerate
per la campagna di pesca 1974**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2142/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3159/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2142/70 prevede che prezzi d'intervento debbano essere fissati per le sardine e le acciughe fresche o refrigerate ad un livello che contribuisca ad assicurare la stabilità dei corsi sui mercati, senza peraltro determinare la formazione di eccedenze strutturali nella Comunità;

considerando che l'articolo 8, paragrafo 3, del medesimo regolamento prevede che il prezzo d'intervento debba essere fissato ad un livello compreso fra il 35 e il 45 % del prezzo d'orientamento in base alle caratte-

ristiche della produzione e del mercato proprie a ciascun prodotto;

considerando che i prezzi d'orientamento per i prodotti della pesca elencati nell'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 2142/70 sono stati fissati per la campagna di pesca 1974 dal regolamento (CEE) n. 3395/73⁽³⁾;

considerando che, allo stato attuale delle informazioni sulla situazione del mercato dei prodotti di cui trattasi e mancando ogni esperienza in materia di acquisto pubblico di tali prodotti, è opportuno fissare i prezzi d'intervento ad un livello che garantisca un sostegno massimo del mercato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi d'intervento validi fino al 31 dicembre 1974 per le sardine e le acciughe fresche o refrigerate ed i prodotti cui si riferiscono sono fissati come segue:

Specie	Caratteristiche commerciali ⁽¹⁾			Prezzo d'intervento (in u.c./t)
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione	
1. Sardine :				
a) dell'Atlantico	Extra	2	Pesce intero	180
b) del Mediterraneo	Extra	2	Pesce intero	102
2. Acciughe	Extra	2	Pesce intero	168

⁽¹⁾ Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2142/70.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ib, FREDERIKSEN

⁽¹⁾ GU n. L 236 del 27. 10. 1970, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 322 del 23. 11. 1973, pag. 4.

⁽³⁾ Vedasi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3398/73 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1973

che fissa, per la campagna di pesca 1974, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2142/70

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2142/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3159/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2142/70 prevede che venga fissato annualmente un prezzo d'orientamento per ciascuno dei prodotti o dei gruppi di prodotti di cui all'allegato II dello stesso regolamento;

considerando che i prezzi d'orientamento per i prodotti della pesca elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2142/70 sono stati fissati per la campagna di pesca 1973 con il regolamento (CEE) n. 2712/72⁽³⁾;

considerando che i dati attualmente disponibili per quanto riguarda i prezzi portano, per la maggior parte dei prodotti di cui trattasi, ad un aumento dei prezzi di orientamento rispetto a quelli validi per la campagna precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi d'orientamento validi fino al 31 dicembre 1974 per i prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2142/70 ed i prodotti cui si riferiscono sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1973.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Ib FREDERIKSEN

⁽¹⁾ GU n. L 236 del 27. 10. 1970, pag. 5.⁽²⁾ GU n. L 322 del 23. 11. 1973, pag. 4.⁽³⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 12.

ALLEGATO

Gruppi di prodotti	Caratteristiche commerciali	Prezzi di orientamento (in u.c./t)
Sardine	Congelate, in partite o in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	220
Orate di mare delle specie <i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus</i>	Congelate, in partite o in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	628
Calamari (<i>Loligo</i> sp.p., <i>Ommastrephes sagittatus</i> , <i>Todarodes sagittatus</i> , <i>Illex coindetti</i>)	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 133
Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> , <i>Sepiola rondeletti</i>)	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	657
Polpi delle specie <i>octopus</i>	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	475

REGOLAMENTO (CEE) N. 3399/73 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1973

che abroga il regolamento (CEE) n. 240/73 che determina le norme generali del regime degli importi di compensazione per le passere di mare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (1), firmato il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1 dell'atto ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per la campagna di pesca 1974 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3395/73 (2) un prezzo di orientamento unico per le passere di mare; che la scomparsa di differenze di prezzo rende superflui gli importi di compensazione;

considerando che è quindi opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 240/73 del Consiglio, del 31 gen-

naio 1973, che determina le norme generali del regime degli importi di compensazione per le passere di mare (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 240/73 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1973.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Ib FREDERIKSEN

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

(2) Vedasi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. L 29 del 1° 2. 1973, pag. 16.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3400/73 DEL CONSIGLIO
dell'11 dicembre 1973

che modifica il regolamento (CEE) n. 166/71 che stabilisce norme comuni di commercializzazione per i gamberetti grigi del genere « Crangon » sp.p.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2142/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3159/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con regolamento (CEE) n. 166/71⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati⁽⁴⁾, il Consiglio ha fissato norme comuni di commercializzazione per i gamberetti grigi del genere « Crangon » sp.p.;

considerando che tali norme sono state adottate quando la situazione del mercato era caratterizzata da un normale approvvigionamento di gamberetti del calibro superiore e da abbondanti sbarchi di gamberetti di piccolo calibro; che tale situazione aveva indotto a vietare, salvo eccezioni, la commercializzazione dei gamberetti di calibro 2 ai fini del consumo umano;

considerando che gli sbarchi di gamberetti di calibro 1 non consentono più di soddisfare la domanda; che tale situazione non sembra dover mutare nel prossimo futuro; che è quindi opportuno sopprimere tale divieto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 166/71 è sostituito dal testo seguente:

« 1. I gamberetti di cui all'articolo 1, di produzione comunitaria, possono essere commercializzati per il consumo umano all'interno della Comunità soltanto se sono conformi alle disposizioni del presente regolamento.

2. Tuttavia, le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle piccole quantità di gamberetti cedute direttamente dal pescatore costiero al dettagliante o al consumatore.

3. Le modalità d'applicazione del paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2142/70 ».

Articolo 2

All'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 166/71 il secondo comma è soppresso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ib FREDERIKSEN

⁽¹⁾ GU n. L 236 del 27. 10. 1970, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 322 del 23. 11. 1973, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 23 del 29. 1. 1971, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3401/73 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 1973

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2076/73⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi :

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in con-

tanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2076/73 ai prezzi offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 212 del 10. 8. 1973, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 18 dicembre 1973 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0
10.01 B	Frumento duro	0 ⁽¹⁾ (⁴)
10.02	Segala	11,12 ⁽⁵⁾
10.03	Orzo	0
10.04	Avena	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0 ⁽²⁾ (³)
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	0
10.07 C	Sorgo	0
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁴⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0
11.01 B	Farine di segala	34,30
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0

(¹) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

(²) Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

(³) Per il granturco originario della Tanzania, dell'Uganda e del Kenya, il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,00 u.c./t.

(⁴) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

(⁵) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3402/73 DELLA COMMISSIONE**del 18 dicembre 1973****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2077/73⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in con-

tanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 212 del 10. 8. 1973, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 18 dicembre 1973 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine (*)

(M.G. 1)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
*0.07 D	Non nominati	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0	0	0	0

(*) La durata di validità del titolo è limitata conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3148/73 (GU n. L 321 del 22. 11. 1973, pag. 13).

B. Malto

(M.G. 100 A)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3403/73 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 1973
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, primo comma, seconda frase,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3361/73⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in con-

tanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

(3) GU n. L 344 del 14. 12. 1973, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 18 dicembre 1973 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(in c./h)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4	5° term. 5	6° term. 6
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	—	—	—	—	—	—	—
10.01 B	Frumento duro	—	—	—	—	—	—	—
10.02	Segala	—	—	—	—	—	—	—
10.03	Orzo	—	—	—	—	—	—	—
10.04	Avena	—	—	—	—	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	—	—	—	—	—	—
10.07 C	Sorgo	—	—	—	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 3404/73 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1973

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1928/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1738/73 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi :

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1738/73, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 199 del 19. 7. 1973, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 176 del 30. 6. 1973, pag. 30.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo del prelievo (u.c. / 100 kg)
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. denaturati : I. zucchero bianco II. zucchero greggio B. non denaturati : I. zucchero bianco II. zucchero greggio	0 0 0 0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3405/73 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 1973
che fissa i prezzi medi alla produzione nel settore del vino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2592/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 816/70, un prezzo medio alla produzione deve essere fissato per ciascun tipo di vino per il quale è fissato un prezzo di orientamento; che questo prezzo deve essere fissato, basandosi su tutti i dati disponibili, per ciascun centro di commercializzazione del tipo di vino in causa;

considerando che i centri di commercializzazione per i vini da pasto sono determinati nel regolamento (CEE) n. 1020/70 della Commissione, del 29 maggio 1970, che constata i corsi e fissa i prezzi medi per i vini da pasto⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 765/72⁽⁴⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1020/70, il prezzo medio deve essere fissato in base alla media dei corsi comunicati, tenendo conto in particolare della loro rappresentatività, degli apprezzamenti degli Stati membri, della gradazione alcolometrica e della qualità dei vini da pasto oggetto delle transazioni;

considerando che la comunicazione dei corsi da parte degli Stati membri e le informazioni relative a tali corsi sono precisate nel regolamento (CEE) n. 1020/70; che, qualora per un centro di commercializzazione le informazioni non siano disponibili, deve essere mantenuto il prezzo medio della fissazione precedente;

considerando che il prezzo medio del vino in questione deve essere fissato, secondo i casi, per grado/hl o per hl; che tale fissazione deve aver luogo ogni martedì; che se il martedì è un giorno festivo, il prezzo medio deve essere fissato il giorno feriale successivo;

considerando che l'applicazione delle regole suindicate ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a fissare il prezzo medio come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi medi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 269 del 26. 9. 1973, pag. 1.

(3) GU n. L 118 del 6. 6. 1970, pag. 16.

(4) GU n. L 89 del 15. 4. 1972, pag. 31.

ALLEGATO

Prezzo medio dei tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione

Tipo	u.c. per grado/hl	Tipo	u.c. per grado/hl
R I		A I	
Béziers	1,619	Bordeaux	1,835
Montpellier	1,565	Nantes	1,467
Narbonne	nessuna quotazione	Bari	nessuna quotazione ⁽¹⁾
Nîmes	nessuna quotazione	Cagliari	nessuna quotazione
Perpignan	nessuna quotazione	Chieti	1,462
Asti	2,122	Ravenna (Lugo, Faenza)	nessuna quotazione
Firenze	2,077	Trapani (Alcamo)	nessuna quotazione
Lecce	nessuna quotazione	Treviso	nessuna quotazione
Pescara	nessuna quotazione		
Reggio Emilia	nessuna quotazione		
Treviso	nessuna quotazione		u.c./hl
Verona (per i vini locali)	1,923	A II	
R II		Rheinfalz (Oberhaardt)	20,03
Bari	nessuna quotazione	Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione
Barletta	nessuna quotazione	La regione viticola della Mosella lussem- burghese	nessuna quotazione ⁽¹⁾
Cagliari	nessuna quotazione		
Lecce	nessuna quotazione		
Taranto	nessuna quotazione		
	u.c./hl	A III	
R III		Mosel	32,79
Rheinfalz	18,96	Rheingau	32,79
Rheinhessen (Hügelland)	20,49	La regione viticola della Mosella lussem- burghese	nessuna quotazione ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1020/70.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3406/73 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 1973****che modifica il regolamento n. 204/67/CEE, relativo alla fissazione dei coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti del settore delle carni suine diversi dai suini macellati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1652/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che i coefficienti previsti all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento n. 121/67/CEE per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento, diversi dai suini macellati, sono stati fissati con regolamento n. 204/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, relativo alla fissazione dei coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti del settore delle carni suine diversi dai suini macellati⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2754/73⁽⁴⁾;

considerando che è opportuno adattare la nomenclatura dell'allegato I di tale regolamento a quella del regolamento n. 137/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, che stabilisce le regole generali relative al

sistema detto dei « prodotti pilota e derivati », che permette la fissazione degli importi supplementari nel settore delle carni suine⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3158/73⁽⁶⁾, e fissare i coefficienti applicabili alle carni che rientrano nelle nuove sottovoci tariffarie;

considerando che il Comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento n. 204/67/CEE, la designazione dei prodotti che rientrano nelle sottovoci 02.01 A III a) da 1 a 6 della tariffa doganale comune e i coefficienti relativi sono sostituiti in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.

⁽²⁾ GU n. L 166 del 23. 6. 1973, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 134 del 30. 6. 1967, pag. 2840/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 284 dell'11. 10. 1973, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. 122 del 22. 6. 1967, pag. 2395/67.

⁽⁶⁾ GU n. L 322 del 23. 11. 1973, pag. 1.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Coefficienti
02.01	<p>Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :</p> <p>A. Carni :</p> <p>III. della specie suina :</p> <p>a) domestica :</p> <p>1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna</p> <p>2. Prosciutti, anche in parti, non disossati</p> <p>3. Spalle, anche in parti, non disossate</p> <p>4. Lombate, anche in parti, non disossate</p> <p>5. Pancette (ventresche), anche in parti</p> <p>6. altre :</p> <p>aa) disossate e congelate</p> <p>bb) non nominate</p>	<p>1,00</p> <p>1,55</p> <p>1,22</p> <p>1,62</p> <p>0,87</p> <p>1,62</p> <p>1,62</p>

REGOLAMENTO (CEE) N. 3407/73 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 1973****recante deroga, per quanto concerne la gara particolare prevista per la fine del 1973, al regolamento (CEE) n. 1259/72, che prevede di mettere a disposizione di talune imprese di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2714/72⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7 bis,considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 1259/72 della Commissione, del 16 giugno 1972, che prevede di mettere a disposizione di talune imprese di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2248/73⁽⁶⁾, gli organismi d'intervento procedono a gare particolari, per le quali il termine di presentazione delle offerte scade il secondo e il quarto martedì del mese;

considerando che, date le festività di fine anno, si prevede che, per la gara particolare il cui termine di pre-

sentazione delle offerte scade il giorno feriale successivo al martedì 25 dicembre 1973, verranno presentate, per quanto concerne i quantitativi, offerte insignificanti, che è pertanto opportuno rinunciare a questa gara particolare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1259/72, non si procede alla gara particolare per la quale il termine di presentazione delle offerte scade il primo giorno lavorativo successivo al martedì 25 dicembre 1973.

2. Il termine di presentazione delle offerte per la gara particolare successiva scade martedì 8 gennaio 1974 alle ore 12.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1973.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

(4) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 15.

(5) GU n. L 139 del 17. 6. 1972, pag. 18.

(6) GU n. L 230 del 18. 8. 1973, pag. 14.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3408/73 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1973

che modifica il regolamento (CEE) n. 71/73 relativo alla vendita di burro di ammasso pubblico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,considerando che il burro venduto in virtù del regolamento (CEE) n. 71/73 della Commissione, del 4 gennaio 1973⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2905/73⁽⁴⁾, deve essere esportato entro un termine di 30 giorni dalla data di presa in consegna e che la cauzione d'esportazione costituita dall'acquirente viene svincolata soltanto se viene fornita la prova che l'esportazione ha avuto luogo entro il termine prescritto;

considerando che è opportuno prorogare il termine previsto per l'esportazione; che, per maggior chiarezza, occorre precisare che cosa si intende per esportazione ai sensi del regolamento succitato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 71/73 è modificato come segue:

1. All'articolo 2, paragrafo 5, terzo comma, i termini « è stato esportato » sono sostituiti dai termini « ha lasciato il territorio geografico della Comunità ».
2. Il testo dell'articolo 2 bis è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 2 bis*

Entro un termine di 60 giorni a decorrere dal giorno della presa in consegna, il burro deve uscire come tale dal territorio geografico della Comunità ai sensi del regolamento 1041/67/CEE. La prova dell'uscita dal territorio geografico della Comunità è fornita come per la restituzione all'esportazione ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1973.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.⁽³⁾ GU n. L 12 del 13. 1. 1973, pag. 14.⁽⁴⁾ GU n. L 298 del 26. 10. 1973, pag. 24.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3409/73 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 1973****che modifica il regolamento (CEE) n. 2637/70 per quanto riguarda la durata di validità dei certificati di fissazione anticipata di taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati ⁽²⁾ in appresso denominato l'atto, e in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2682/72 del Consiglio, del 12 dicembre 1972, ha stabilito per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese all'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione di restituzioni all'esportazione e i criteri di fissazione dei loro importi ⁽⁴⁾;

Considerando che, ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (CEE) n. 2637/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e dei certificati di fissazione anticipata per i prodotti agricoli ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dai regolamenti (CEE) n. 2926/73 ⁽⁶⁾ e (CEE) n. 2752/73 ⁽⁷⁾, è stata fissata una durata di validità del certificato di fissazione anticipata fino alla fine del sesto mese seguente alla data alla quale è rilasciato, per quanto riguarda le uova in guscio che servono per il calcolo della restituzione applicabile all'esportazione dell'ovoalbumina;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2926/73 essendo stata ridotta da sei mesi a tre mesi la durata di

validità del certificato di fissazione anticipata nel settore delle uova e del pollame, è necessario prevedere una durata di validità di tre mesi anche per le uova di cui sopra;

considerando che, per maggior chiarezza, l'articolo 55, paragrafo 2, lettera a), terzo trattino del regolamento (CEE) n. 2637/70 deve essere modificato;

considerando che il Comitato di gestione della carne di pollame e delle uova non ha emesso il proprio parere nel termine fissato dal suo presidente;

considerando che la redazione del presente regolamento è conforme al parere espresso dal Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 55, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2637/70, il terzo capoverso è redatto nel seguente modo: « latte esportato sotto forma di limonate, di acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e le altre bevande non alcoliche (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi) della voce n. 20.07 della tariffa doganale comune contenenti latte oppure materie grasse provenienti dal latte (sottovoce 22.02 B della tariffa doganale comune) ».

All'articolo 55, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2637/70 la parola « sesto » è sostituita dalla parola « terzo ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pg. 14.

⁽³⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 299 del 27. 10. 1973, pag. 39.

⁽⁷⁾ GU n. L 284 dell' 11. 10. 1973, pag. 11.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3410/73 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1973

relativo agli aiuti per il magazzinaggio privato a lungo termine di taluni vini da pasto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2592/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6 e l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando che dal bilancio di previsione della campagna viticola 1973/1974 risulta che i quantitativi di vino da pasto disponibili all'inizio della campagna superano in misura superiore al quantitativo necessario per il consumo di 4 mesi il prevedibile fabbisogno complessivo della campagna viticola; che quindi sussistono le condizioni per la conclusione di contratti di magazzinaggio a lungo termine ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5 del citato regolamento; che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, dello stesso regolamento, viene sospesa la conclusione di contratti a breve termine per i vini in questione;

considerando che dal suddetto bilancio di previsione risulta l'esistenza di eccedenze, in particolare per i vini da pasto dei tipi R I, R II e A I, e per i vini che sono in stretta relazione con questi tipi di vini da pasto; che è quindi opportuno prevedere la conclusione di contratti a lungo termine per tali tipi di vini da pasto;

considerando che l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 816/70 prevede che per i contratti di magazzinaggio a lungo termine l'importo dell'aiuto può essere aumentato fino al 20 %; che, date le condizioni dell'attuale campagna viticola, in particolare dati i quantitativi disponibili che inducono alla conclusione di contratti di magazzinaggio a lungo termine, sembra opportuno un aumento del 20 % degli importi dell'aiuto di cui all'articolo 6 paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1437/70 della Commissione del 20 luglio 1970 relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da pasto⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 753/73⁽⁴⁾;

considerando che, per consentire un alleggerimento del mercato a più lungo termine e per evitare nuove difficoltà allo scadere dei contratti di magazzinaggio a breve termine già conclusi, è opportuno autorizzare la

conclusione di un contratto di magazzinaggio a lungo termine per il vino che è stato oggetto di un contratto di magazzinaggio a breve termine concluso fra il 1° dicembre 1973 e la data di entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i vini da pasto dei tipi R I, R II ed A I, nonché per i vini che sono in stretta relazione economica con tali tipi di vino da pasto, purché la loro gradazione alcolometrica effettiva non sia inferiore a 10° sono conclusi contratti di magazzinaggio a lungo termine. I contratti hanno una validità di 9 mesi.

Articolo 2

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 6 paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1437/70 è aumentato del 20 % per i contratti di magazzinaggio di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Su richiesta dell'interessato i contratti di magazzinaggio a breve termine, conclusi dopo la data del 1° dicembre 1973 e anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, sono sospesi per i quantitativi di vino per i quali l'interessato ha contemporaneamente concluso un contratto di magazzinaggio a lungo termine.

In tal caso per il volume di prodotto per il quale un contratto di magazzinaggio a lungo termine è stato stipulato, il diritto all'aiuto per lo stoccaggio a breve termine resta acquisito per il periodo durante il quale è stato sottoposto ad un tale contratto.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 269 del 26. 9. 1973, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 160 del 22. 7. 1970, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 69 del 16. 3. 1973, pag. 32.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

REGOLAMENTO (CEE) N. 3411/73 DELLA COMMISSIONE**del 18 dicembre 1973****che modifica, per quanto riguarda l'importo dell'aiuto, il regolamento (CEE) n. 1437/70 relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da pasto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2592/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,considerando che l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1437/70 della Commissione, del 20 luglio 1970, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da pasto⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 753/73⁽⁴⁾, ha fissato l'ammontare dell'aiuto al magazzinaggio privato per i diversi tipi di vini da pasto ;

considerando che queste somme non coprono più le spese tecniche di magazzinaggio e gli interessi ; che è pertanto opportuno adeguarle all'evoluzione dei costi ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il paragrafo 3 dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1437/70 è sostituito dal testo seguente :

« 3. L'aiuto è fissato come segue :

- a) per i vini da pasto dei tipi R I, R II, R III e A I e per i vini che sono in stretta relazione economica con questi tipi di vino da pasto : 0,0066 unità di conto ;
- b) per i vini da pasto dei tipi A II e A III e per i vini da pasto che sono in stretta relazione economica con questi tipi di vino da pasto : a 0,009 unità di conto. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1973.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 269 del 26. 9. 1973, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 160 del 22. 7. 1970, pag. 16.⁽⁴⁾ GU n. L 69 del 16. 4. 1973, pag. 32.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3412/73 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1973

che fissa i prezzi di riferimento dei vini validi dal 16 dicembre 1973 al 15 dicembre 1974

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2592/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 stabilisce che ogni anno venga fissato un prezzo di riferimento per il vino rosso e un prezzo di riferimento per il vino bianco; che tali prezzi di riferimento devono essere fissati in base ai prezzi d'orientamento dei tipi di vino da pasto rosso e bianco più rappresentativi della produzione comunitaria, maggiorati delle spese occasionate dall'inserimento dei vini comunitari nella stessa fase di commercializzazione dei vini importati;

considerando che i tipi di vino da pasto più rappresentativi della produzione comunitaria sono i tipi R I e A I definiti dagli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 945/70 del Consiglio, del 26 maggio 1970, che determina i tipi di vino da pasto ⁽³⁾; che i prezzi d'orientamento loro applicabili figurano all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1352/73 del Consiglio, del 15 maggio 1973, che fissa i prezzi d'orientamento nel settore vinicolo per il periodo 16 dicembre 1973 — 15 dicembre 1974 ⁽⁴⁾;

considerando inoltre che, in sede di fissazione dei prezzi di riferimento, si devono prendere in considerazione gli elementi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 947/70 del Consiglio, del 26 maggio 1970, relativo alle norme generali per la fissazione del prezzo di riferimento e la riscossione della tassa di compensazione nel settore vinicolo ⁽⁵⁾, al fine di garantire un'efficace protezione del livello dei prezzi, nonché una priorità di collocamento della produzione comunitaria sul mercato interno; che è necessario tener conto di questi elementi, in particolare per la campagna vitivinicola 1973/1974 per la quale dal bilancio di previsione risulta che le disponibilità sono molto importati;

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 816/70, devono essere fissati prezzi di riferimento anche per vini aventi caratteristiche particolari o destinati ad utilizzazioni particolari; che, per tener conto di tale obbligo, occorre fissare prezzi di riferimento per i vini provenienti dal vitigno Riesling o Sylvaner e i vini liquorosi da una parte nonché per i vini alcolizzati e i vini liquorosi destinati alla preparazione di prodotti diversi da quelli della posizione 22.05 della tariffa doganale comune, dall'altra;

considerando che, in virtù dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 947/70, il livello dei prezzi di riferimento per tali prodotti deve essere stabilito tenendo conto del livello dei prezzi praticati all'interno della Comunità per i vini di cui trattasi e, per quanto concerne i vini cui è stato aggiunto un distillato di vino, anche dei prezzi dei distillati di vino all'interno della Comunità, nonché delle spese di preparazione;

considerando che le spese, ad eccezione delle perdite, determinate dall'inserimento dei vini comunitari nella stessa fase di commercializzazione dei vini importati e calcolate conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 947/70, possono essere valutate forfettariamente; che tali spese e gli altri elementi considerati hanno subito aumenti dopo l'ultima fissazione e le spese di trasporto, in particolare, sono aumentate del 6% circa;

considerando che il Comitato di gestione per i vini non ha espresso alcun parere nei termini stabiliti dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 16 dicembre 1973 al 15 dicembre 1974 i prezzi di riferimento dei vini sono fissati come segue:

1. vino rosso : 1,93 u.c./grado/hl ;
2. vino bianco diverso di quello di cui al punto 3 : 1,84 u.c./grado/hl ;
3. vino bianco presentato all'importazione sotto il nome del vitigno Riesling o Sylvaner : 39,00 u.c./grado/hl ;
4. vino liquoroso : 4,30 u.c./grado/hl ;

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 269 del 26. 9. 1973, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 114 del 27. 5. 1970, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. L 114 del 27. 5. 1970, pag. 4.

5. vino liquoroso destinato alla preparazione di prodotti diversi da quelli della posizione 22.05 della tariffa doganale comune : 2,25 u.c./grado/hl ;

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

6. vino alcolizzato : 1,40 u.c./grado/hl.

Esso è applicabile a decorrere dal 16 dicembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

REGOLAMENTO (CEE) N. 3413/73 DELLA COMMISSIONE**del 18 dicembre 1973****che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1928/73 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio è stato fissato con regolamento (CEE) n. 3150/73 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3373/73 ⁽⁵⁾.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CEE) n. 3150/73, modificato, ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare il prelievo speciale all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo speciale all'esportazione di zucchero, di cui all'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1009/67/CEE, fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3150/73, modificato, è modificato conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 199 del 19. 7. 1973, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 321 del 22. 11. 1973, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 344 del 14. 12. 1973, pag. 31.

ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	<i>(u.c./100 kg)</i> Importo del prelievo speciale all'esportazione
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. denaturati : I. zuccheri bianchi II. zuccheri greggi B. non denaturati : I. zuccheri bianchi ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi	5,00 6,00 ⁽¹⁾ 5,00 6,00 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo si applica allo zucchero greggio avente una resa del 92 %. Se la resa dello zucchero greggio esportato si discosta dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile viene calcolato conformemente al disposto dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1076/72.

BANDI DI GARA PER APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

(Pubblicazione dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici conformemente alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972)

MODELLI DI BANDI DI GARA**A. Procedure aperte**

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 16 e)⁽¹⁾:
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 16 b)):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 16 c)):
b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 16 c)):
c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 16 c)):
d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 16 c)).
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 16 d)):
5. a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari (articolo 16 f)):
b) Data limite per presentare tale domanda (articolo 16 f)):
c) (eventualmente) Importo e modalità di versamento della somma necessaria per ottenere tali documenti (articolo 16 f)):
6. a) Data limite per la ricezione delle offerte (articolo 16 g)):
b) Indirizzo al quale devono essere trasmesse (articolo 16 g)):
c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte (articolo 16 g)):
7. a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (articolo 16 h)):
b) Data, ora e luogo dell'apertura (articolo 16 h)):
8. (eventualmente) Cauzioni e garanzie richieste (articolo 16 i)):
9. Modalità essenziali di finanziamento o di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia (articolo 16 j)):
10. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 16 k)):
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico cui l'imprenditore deve assolvere (articolo 16 l)):
12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta (articolo 16 m)):
13. Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi dal prezzo più basso sono menzionati quando non figurano nel capitolato d'oneri (articolo 29):
14. Altre indicazioni.
15. Data di spedizione del bando (articolo 16 a)):

⁽¹⁾ Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

B. Procedure ristrette

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 17 a))⁽¹⁾:
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 17 a)):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 17 a)):
b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 17 a)):
c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 17 a)):
d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 17 a)):
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 17 a)):
5. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 17 a)):
6. a) Data limite per la ricezione delle domande di partecipazione (articolo 17 b)):
b) Indirizzo al quale esse devono essere trasmesse (articolo 17 b)):
c) Lingua o lingue nelle quali esse debbono essere redatte (articolo 17 b)):
7. Data limite di spedizione degli inviti a presentare le offerte (articolo 17 c)):
8. Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché le condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve assolvere (articolo 17 d)):
9. Criteri di attribuzione dell'appalto se non figurano nell'invito a presentare le offerte (articolo 18 d)):
10. Altre indicazioni:
11. Data di spedizione del bando (articolo 17 a)):

⁽¹⁾ Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

Procedura aperta

1. Oberpostdirektion Frankfurt/Main, Referat 46 S D-6
Frankfurt am Main 97, Friedrich-Ebert-Anlage 58-72,
Postfach 97 77 00.
2. Gara pubblica di appalto in conformità del regolamento
che disciplina i bandi di gara per lavori edili, parte A
(VOB/A).
3. a) Francoforte sul Meno, stazione centrale, a ovest della
Hafenstraße.
b) Finestre in alluminio per l'edificio amministrativo fa-
cente parte del nuovo complesso edilizio delle poste
federali tedesche, presso la stazione centrale di Franco-
forte sul Meno, 1° tronco di lavori:
circa 500 finestre, dimensioni: 3 500 × 1 920 mm,
ivi inclusa la Vetratura di isolamento (isolamento foto-
nico e antirumore);
circa 76 finestre, dimensioni: 1 420 × 1 924 mm, ivi
inclusa la Vetratura di isolamento (isolamento foto-
nico e antirumore);
circa 4 000 m guide in alluminio di fattura speciale;
circa 300 m² griglie di isolamento dalle intemperie in
profilati di alluminio.
c)
d)
4. I lavori dovranno essere eseguiti entro 4 mesi a decorrere
dal giugno 1974.
5. a) Oberpostdirektion Frankfurt/Main, Referat 46 S, D-6
Frankfurt am Main 97, Friedrich-Ebert-Anlage 58-72,
Postfach 97 77 00.
b) 14 gennaio 1974, ore 12.
c) 150 DM per due copie della documentazione.
I versamenti, muniti dell'indicazione « Fensteranlagen
VGW Neubauten der DBP am Hbf Ffm, 1.BA », do-
vranno essere effettuati sul Conto corrente postale
10 00-604 della Oberpostkasse, presso l'ufficio dei
conti correnti postali di Francoforte sul Meno.
6. a) 21 febbraio 1974, ore 14.
b) Oberpostdirektion Frankfurt/Main, Dienststelle 41
A-4, D-6 Frankfurt am Main 97, Robert-Mayer-Straße
48, Zimmer 402.
- c) Tedesco.
7. a) Offerenti e loro mandatari.
b) 21 febbraio 1974, ore 14.
8. Si accettano esclusivamente garanzie di una società assicu-
ratrice di crediti o di un istituto di credito autorizzati
nella Repubblica federale tedesca.
9. Pagamento di acconti e saldo a norma del regolamento
che disciplina i bandi di gara per lavori edili, parte B
(VOB/B), paragrafo 16, tenendo il debito conto di un ter-
mine di elaborazione adeguato alla scadenza più breve
possibile.
- 10.
11. Fatturato dell'offerente negli ultimi tre esercizi relativo a
prestazioni edili e altre comparabili con quelle previste
dal bando, ivi inclusa la partecipazione a consorzi o in-
sieme ad altri offerenti; entità delle forze di lavoro, suddi-
vise in categorie professionali, impiegate in media an-
nuale nel corso degli ultimi tre esercizi; attrezzatura
tecnica a disposizione dell'offerente per l'esecuzione
delle prestazioni previste dal bando.
Iscrizione all'albo professionale nella sede o residenza
dell'offerente.
12. 15 maggio 1974.
13. Verrà giudicata deliberataria, a norma del paragrafo 25
VOB/A, quell'offerta che risulterà la più vantaggiosa dal
punto di vista tecnico ed economico.
Ulteriori criteri di aggiudicazione figureranno nelle osser-
vazioni preliminari contenute nella documentazione rela-
tiva al bando.
- 14.
15. 10 dicembre 1973.

Procedura aperta

1. Autobahndirektion Nürnberg, 85 Nürnberg, Flaschenhofstr. 55 (BRD).
2. Gara pubblica di appalto in conformità del regolamento che disciplina i bandi di gara per lavori edili, parte A (VOB/A).
3. a) Autostrada Berlino-Monaco, km 382,397, sottopassaggio del tratto Regensburg-Norimberga, nel Comune di Feucht, Landkreis Nürnberg Land.
b) Lavori di ampliamento e di rifacimento del ponte esistente Bw 382b.
Prestazioni : scavo di fondazioni 2 200 m³ ; pali di fondazione Ø 90 cm, 230 m ; calcestruzzo per fondazioni Bn 150 e 250, 790 m³ ; calcestruzzo per sottomurazione Bn 250, 2 600 m³ ; sovrastrutture Bn 350, 2 900 m³ ; acciaio pre-teso 176 t ; tondi per c.a. 42/50 RK, 460 t ; impermeabilizzazione 3 600 m² ; demolizione della costruzione in acciaio del peso di 915 t.
c)
d)
4. Inizio dei lavori : agosto 1974. Ultimazione della prima sovrastruttura : novembre 1975, della seconda sovrastruttura : ottobre 1976.
Sgombro del cantiere : 15 novembre 1976.
5. a) Autobahndirektion Nürnberg, 85 Nürnberg, Flaschenhofstr. 55.
b) La documentazione sarà inviata a decorrere dal 22 gennaio 1974. Potrà essere ritirata anche dietro presentazione della ricevuta di versamento a partire dal 22 gennaio 1974 presso la « Autobahndirektion Nürnberg », stanza n. 343.
c) Per ottenere la documentazione versare 80 DM sul conto postale « Nürnberg n. 42-852 » o alla « Bayer. Landesbank Girozentrale — Zweigstelle Nürnberg » sul conto n. 20-153 con l'indicazione « M-Bw 382b ». Tale importo non sarà restituito.
6. a) Le offerte devono pervenire debitamente firmate in busta chiusa non affrancata recante l'indicazione « Angebot M-Bw 382b » entro e non oltre il termine di apertura, ossia giovedì 21 marzo 1974, ore 11.
b) Autobahndirektion Nürnberg, 85 Nürnberg, Flaschenhofstr. 55, Zimmer 117.
c) Lingua tedesca.
7. a) Offerenti e loro mandatarî.
b) Giovedì 21 marzo 1974, ore 11, Autobahndirektion Nürnberg, Flaschenhofstr. 55, Sitzungssaal.
8. 5 % dell'importo del contratto e della trattenuta per eventuali pagamenti in eccesso ; 5 % dell'importo delle singole prestazioni calcolate separatamente. Si accettano esclusivamente fidejussioni di una società assicuratrice tedesca o di un istituto di credito autorizzati nella Repubblica federale tedesca.
9. Acconti e saldo in conformità del regolamento che disciplina i bandi di gara per opere edili, parte B (VOB/B) della ZVStra 1973, punto 13 e delle condizioni particolari contrattuali (BVB 1973), punto 8.4.
- 10.
11. I candidati dovranno provare di avere effettuato negli ultimi tre anni opere similari per mole e di disporre di un'attrezzatura tecnica tale che consenta loro di condurre i lavori a buon fine.
12. 31 maggio 1974.
13. A norma del paragrafo 25 VOB/A viene prescelta l'offerta più vantaggiosa sotto il profilo tecnico ed economico.
- 14.
15. 10 dicembre 1973.

Procedura aperta

1. Landschaftsverband Rheinland, Autobahnamt Köln, D-5 Köln 91, Am Grauen Stein 33 (BRD).
 - c) Tedesco.
2. Gara pubblica di appalto in conformità del regolamento che disciplina i bandi di gara per lavori edili, parte A (VOB/A).
 7. a) Offerenti e loro mandatarì.
 - b) 19 febbraio 1974, ore 14, a 5 Köln 91, Am Grauen Stein 33, Zimmer 692.
3. a) Rifacimento del manto stradale dell'autostrada federale A 11, dal km 1,130 al km 5,000, tra Leverkusen e Burscheid (lotto R 3).
 - b) 101 010 m³ sterro
35 750 m² stortatura del manto in calcestruzzo, asfalto e lastricato
50 000 m³ posa in opera di materiale non gelivo
57 200 m² consolidamento in cemento
64 950 m² strato portante bituminoso (18 cm e 5 cm)
64 950 m² strato legante asphaltico 0/22 (5 cm)
64 850 m² strato legante asphaltico 0/16 (3,5 cm)
9 750 m² calcestruzzo asphaltico 0/11 (3,5 cm)
56 300 m² mastice d'asfalto 0/11 (3,5 cm)
4 000 m³ riporto di terra vegetale fornita dal committente e dall'offerente
10 100 m² sistemazione a prato
 - c) 3 870 km, ivi inclusi corpo di entrata e bacino di arresto con separatore ad olio. Lotto unico.
 - d)
4. 125 giornate lavorative (presumibilmente metà/fine di marzo 1974).
 5. a) Autobahnamt Köln, 5 Köln 91, Am Grauen Stein 33.
 - b) La documentazione relativa al bando deve essere richiesta per iscritto entro il 2 gennaio 1974. A tal riguardo farà fede la data del timbro postale. Non verranno prese in considerazione le richieste pervenute in ritardo. L'invio della documentazione relativa al bando avverrà esclusivamente tramite il servizio postale a decorrere dall'11 gennaio 1974.
 - c) Alla richiesta della documentazione si deve accludere la ricevuta del versamento della somma di DM 50 sul conto n. 66 860 presso la Westdeutsche Landesbank, Girozentrale, Niederlassung 5 Köln 1, Ludwigstraße 6, Postfach 101 550, indicando sulla ricevuta del versamento il numero del bando di gara 580/74/001. Verranno respinti i versamenti inviati direttamente all'Autobahnamt Köln.
6. a) 19 febbraio 1974.
 - b) Autobahnamt Köln, D-5 Köln 91, Am Grauen Stein 33.
7. a) Offerenti e loro mandatarì.
 - b) 19 febbraio 1974, ore 14, a 5 Köln 91, Am Grauen Stein 33, Zimmer 692.
8. Si accettano esclusivamente garanzie di una società assicuratrice di crediti o di un istituto di credito autorizzati nella Repubblica federale tedesca (5 % dell'importo del contratto).
9. Pagamento di acconti e saldo a norma del regolamento che disciplina i bandi di gara per lavori edili, parte B (VOB/B).
- 10.
11. L'offerente dovrà fornire, a richiesta, le seguenti informazioni relative alla propria capacità finanziaria ed economica :
 - fatturato dell'offerente negli ultimi tre esercizi relativo a prestazioni edili ed altre prestazioni comparabili con quelle previste dal bando, ivi inclusa la partecipazione a consorzi o insieme ad altri offerenti ;
 - indicazioni relative all'esecuzione di prestazioni, negli ultimi tre esercizi, comparabili con quelle previste dal bando ;
 - entità delle forze di lavoro, suddivise in categorie professionali, impiegate in media annualmente nel corso degli ultimi tre anni ;
 - attrezzatura tecnica a disposizione dell'offerente per l'esecuzione delle prestazioni previste dal bando ;
 - iscrizione all'albo professionale nella sede o residenza dell'offerente.
12. 30 aprile 1974.
13. Verrà giudicata deliberataria, a norma del paragrafo 25 VOB/A, l'offerta che apparirà più vantaggiosa dal punto di vista tecnico ed economico.
14. Si possono ottenere ulteriori informazioni presso la ABA Köln, tel. 0221-8297-353/355, oppure presso la Autobahnmeisterei Remscheid, tel. 950-32128/32538.
15. 10 dicembre 1973.

Procedura aperta

1. Staatliches Straßenbauamt, D 89 Augsburg 1, Holbeinstraße 10, Postfach 102 447 (BRD).
2. Gara pubblica a norma della regolamentazione che disciplina i bandi di gara per lavori edili, parte A (VOB/A).
3. a) Donauwörth in Baviera.
b) Costruzione in acciaio di due ponti paralleli, a livelli diversi, in linea curva, con ciascuno 5 campate di una luce di m 48,1 nell'asse principale. La careggiata di m 8,50 è affiancata da due marciapiedi di m 1,5. La sovrastruttura complessiva di 6 000 m² poggia su grossi pali trivellati di Ø 180 cm.
c) L'appalto consiste in un lotto unico.
d) Gli offerenti dovranno presentare i piani delle sovrastrutture per un'altezza indicata.
4. Termine di esecuzione : 31 ottobre 1976.
5. a) Staatliches Straßenbauamt Augsburg, D 89 Augsburg 1, Holbeinstraße 10, Postfach 102 447.
b) 1° febbraio 1974.
c) DM 70 da versare sul conto dello Staatliches Straßenbauamt n. 80252 presso la Bayer Vereinsbank in Augusta, con indicazione dei riferimenti dell'appalto.
6. a) 2 aprile 1974.
b) Staatliches Straßenbauamt, D 89 Augsburg 1, Holbeinstraße 10, Postfach 102 447.
c) Tedesco.
7. a) Offerenti o loro mandatari.
b) Martedì 2 aprile 1974, ore 10, all'indirizzo indicato sub 1.
8. Deposito cauzionale : 5 % dell'importo netto dell'offerta prima dell'aggiudicazione, oppure il 5 % dell'importo netto definitivo prima della liquidazione finale.
Si accettano esclusivamente cauzioni di una società assicuratrice di crediti o di un istituto di credito autorizzati nella Repubblica federale tedesca.
9. Acconti e saldo a norma della regolamentazione che disciplina i bandi di gara per opere edili, parte B (VOB/B). I pagamenti anticipati sono indicati nel capitolato d'appalto.
11. I candidati sono tenuti a documentare :
 - le opere edili eseguite negli ultimi 3 anni comparabili per volume e prestazioni tecniche a quelle da appaltare ;
 - numero medio annuo degli effettivi occupati negli ultimi 3 esercizi, articolato in categorie professionali ;
 - attrezzatura tecnica a disposizione dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori.
12. 30 agosto 1974.
13. A norma del paragrafo 25 VOB/A l'appalto verrà aggiudicato all'offerta più ricevibile sotto tutti gli aspetti tecnici ed economici.
15. 10 dicembre 1973.

Procedura aperta

1. Hôpital général, 5, rue de la Madeleine, F-60600 Clermont-de-l'Oise, nella persona del direttore dell'Hôpital général de Clermont (Oise), rappresentante legale di detto ente ospedaliero.
2. Gara pubblica di appalto e concorso secondo la ripartizione indicata al punto 3 b).
3. a) Comune di Clermont-de-l'Oise; terreno dell'Hôpital général, 5, rue de la Madeleine, F-60600 Clermont-de-l'Oise.
b) Costruzione di un nuovo ospedale di 60 posti letto in un solo edificio a 3 piani poggiante su vespai, su gallerie per impianti tecnici e su parziale seminterrato. La costruzione è del tipo tradizionale e le prestazioni richieste concernono sia i lavori di costruzione che gli impianti fissi necessari al funzionamento del nuovo ospedale.
c) Ogni impresa che possieda sufficienti capacità e referenze potrà liberamente presentare offerta per uno o più lotti.
Natura dei lavori :
Lotto n. 1 : Rustico, c.a., lavori di muratura ⁽¹⁾
2 312 400 FF
Lotto n. 2 : Impermeabilizzazione ⁽¹⁾ 86 400 FF
Lotto n. 3 : Carpenteria esterna ⁽²⁾ 275 400 FF
Lotto n. 4 : Serramenti ⁽²⁾ 32 400 FF
Lotto n. 5 : Carpenteria interna ⁽¹⁾ 194 400 FF
Lotto n. 6 : Ferramenta ⁽¹⁾ 59 400 FF
Lotto n. 7 : Controsoffitti ⁽¹⁾ 151 200 FF
Lotto n. 8 : Rivestimenti a piastrelle, rivestimenti incollati ⁽¹⁾ 140 400 FF
Lotto n. 9 : Pavimenti elastici ⁽¹⁾ 190 000 FF
Lotto n. 10 : Verniciatura, tinteggiatura ⁽¹⁾
205 200 FF
Lotto n. 11 : Vetreria, specchi ⁽¹⁾ 47 700 FF
Lotto n. 12 : Impianti idrico-sanitari, piani di lavoro prefabbricati, impianti per gas di uso sanitario ⁽²⁾ 377 600 FF
Lotto n. 13 : Riscaldamento, climatizzazione, condizionamento ⁽²⁾ 702 000 FF
Lotto n. 14 : Impianto elettrico, correnti ad alta e a bassa tensione, gruppo elettrogeno ⁽²⁾ 588 600 FF
Lotto n. 15 : Ascensori ⁽²⁾ 205 200 FF
Lotto n. 16 : Attrezzatura sale operatorie ⁽²⁾
78 800 FF
Lotto n. 17 : Illuminazione campo operatorio ⁽²⁾
34 600 FF
Lotto n. 18 : Sterilizzazione ⁽²⁾ 113 400 FF
Lotto n. 19 : Protezione contro i raggi X e camera di sviluppo ⁽²⁾ 103 700 FF
Lotto n. 20 : Attrezzatura cucine ⁽²⁾ 119 900 FF
Lotto n. 21 : Celle frigorifere ⁽²⁾ 30 200 FF
Lotto n. 22 : Opere viarie ed allacciamenti vari — lavori in terra ⁽¹⁾ 728 400 FF
Lotto n. 23 : Spazi verdi ⁽¹⁾ 52 000 FF
d)
4. Termine complessivo di esecuzione dei lavori : 18 mesi.
5. a) G.L.G. 152, rue Saint-Honoré, F 75001 Paris, tel. 260 71 54 — 260 21 50.
b) 22 gennaio 1974.
c)
6. a) 29 gennaio 1974.
b) Monsieur le Directeur de l'Hôpital général, 5, rue de la Madeleine, F-60600 Clermont-de-l'Oise.
c) Lingua francese.
7. a) L'apertura delle offerte si svolgerà a porte chiuse.
b) Il giorno 30 gennaio 1974 alle ore 9,30 nella sala del Consiglio di amministrazione dell'Hôpital général di Clermont-de-l'Oise.
8. Dato che sarà effettuata una ritenuta cauzionale pari al 5%, non viene pretesa una cauzione preliminare per i lavori conferiti (C.P.S., capitolo IX, art. 9.1).
9. Le modalità sono riassunte nella « fiche de renseignements » (MEP 8) e nella « déclaration à souscrire » (MEP 13) (copie di tali moduli saranno fatte pervenire alle imprese interessate ai lavori).
10.
11.
12. 90 giorni.
13. — Referenze in materia di realizzazioni ospedaliere.
— Referenze generali.
— Mezzi tecnici e personale qualificato.
— Prezzo.
— Termine di esecuzione.
14.
15. 10 dicembre 1973.

⁽¹⁾ indica « Gara pubblica di appalto ».⁽²⁾ indica « Concorso ».

Procedura ristretta

1. The Corporation of the City of Edinburgh, City Chambers, Edinburgh EH1 1YJ, Regno Unito.
2. Licitazione privata oppure criteri speciali di aggiudicazione applicati a offerte alternative presentate da candidati prescelti.
3. a) Lanark Road da Inglis Green Road a Kingsknowe Park, entro il perimetro urbano di Edimburgo.
b) Designazione dell'appalto: Miglioria della Lanark Road.
Costo preventivato: Lst. 415 000 — 1 000 000.
Natura dei lavori: Rifacimento e miglioria di circa 14 300 m² di strada. I lavori comprendono pozzetti e condotti di scolo, muri di ritenuta per il nuovo allineamento, costruzione di una passerella pedonale di m 35 e lavori sussidiari di sistemazione.
c)
d)
4. 12 mesi a decorrere dalla data d'inizio dei lavori notificata dall'ingegnere competente.
5. Qualora l'offerta ricevibile sia presentata da un consorzio d'impresе, ciascuna di esse dovrà firmare una dichiarazione con la quale s'impegna ad assumere separatamente ed in solido la responsabilità per la corretta esecuzione del contratto.
6. a) 21 gennaio 1974.
b) The City Engineer, 19 Market Street, Edinburgh EH1 1 BL, Regno Unito.
c) Inglese.
7. Approssimativamente il 21 febbraio 1974. Questo termine è soggetto all'espletamento delle procedure regolamentari.
8. I candidati sono tenuti a presentare i documenti seguenti:
 - bilanci e dichiarazione del fatturato degli ultimi tre esercizi;
 - certificato comprovante l'iscrizione dell'impresa ad un albo professionale oppure al « Companies Register » del Regno Unito o della Repubblica d'Irlanda;
 - qualifiche tecniche del personale responsabile per l'esecuzione dei lavori;
 - precedenti esperienze in lavori edili eseguiti secondo la prassi del Regno Unito;
 - elenco di lavori similari eseguiti nell'ultimo quinquennio, con indicazione dell'importo e dell'autorità committente di ciascuna opera; certificati attestanti l'esecuzione a regola d'arte dei lavori principali dovranno essere inoltrati direttamente dalle precedenti autorità committenti;
 - distinta degli impianti e dell'attrezzatura tecnica disponibile per l'esecuzione dei lavori;
 - l'appaltatore deve precisare se intende valersi di manodopera propria o assunta in loco.
9. I criteri speciali di aggiudicazione saranno precisati nell'invito a presentare offerte.
10. Le condizioni contrattuali sono quelle fissate di volta in volta dalla « Institution of Civil Engineers » nella versione modificata dalla « Corporation » e dallo « Scottish Development Department ».
 - Il contratto è regolato dalla legge scozzese.
 - Pagamenti mensili sulla base di una valutazione dei lavori compiuti, detratte le ritenute.
 - L'apertura delle offerte, in seduta non pubblica, sarà effettuata da un membro eletto del Town Council.
 - Gli offerenti sono vincolati alla propria offerta per la durata di tre mesi a partire dal termine ultimo per la presentazione delle stesse.
 - L'aggiudicatario sarà tenuto a fornire una garanzia di esecuzione, avallata da una banca o compagnia di assicurazione, per il 10 % dell'importo del contratto.
11. 5 dicembre 1973.

Procedura ristretta

1. The Corporation of the City of Edinburgh, City Chambers, Edinburgh EH1 1YJ, Regno Unito.
2. Licitazione privata oppure criteri speciali di aggiudicazione applicati a offerte alternative presentate da candidati prescelti.
3. a) Mayfield Road da West Mayfield a Nether Liberton entro il perimetro urbano di Edimburgo.
b) Designazione dell'appalto: Miglioria della Mayfield Road, tronchi I e II.
Costo preventivato: Lst. 415 000-1 000 000.
Natura dei lavori: Rifacimento e miglioria di circa 16 000 m² di strada, compresi pozzetti e condotti di scolo, alcuni adattamenti sussidiari e opere fognarie.
c)
d)
4. 12 mesi a decorrere dalla data d'inizio dei lavori notificata dall'ingegnere competente per il tronco I. I lavori per il tronco II inizieranno in data ulteriore.
5. Qualora l'offerta ricevibile sia presentata da un consorzio di imprese, ciascuna di esse dovrà firmare una dichiarazione con la quale s'impegna ad assumere separatamente ed in solido la responsabilità per la corretta esecuzione del contratto.
6. a) 18 febbraio 1974.
b) The City Engineer, 19 Market Street, Edinburgh EH1 1BL, Regno Unito.
c) Inglese.
7. Approssimativamente il 18 marzo 1974. Questo termine è soggetto all'espletamento delle procedure regolamentari.
8. I candidati sono tenuti a presentare i documenti seguenti:
 - bilanci e dichiarazione del fatturato degli ultimi tre esercizi,
 - certificato comprovante l'iscrizione dell'impresa ad un albo professionale oppure al « Companies Register » del Regno Unito o della Repubblica d'Irlanda,
 - qualifiche tecniche del personale responsabile per l'esecuzione dei lavori,
 - precedenti esperienze in lavori edili eseguiti secondo la prassi del Regno Unito,
 - elenco di lavori similari eseguiti nell'ultimo quinquennio, con indicazione dell'importo e dell'autorità committente di ciascuna opera; certificati attestanti l'esecuzione a regola d'arte dei lavori principali, dovranno essere inoltrati direttamente dalle precedenti autorità committenti,
 - distinta degli impianti e dell'attrezzatura tecnica disponibile per l'esecuzione dei lavori;
 - l'appaltatore deve precisare se intende valersi di manodopera propria o assunta in loco.
9. I criteri speciali di aggiudicazione saranno precisati nell'invito a presentare offerte.
10. — Le condizioni contrattuali sono quelle fissate di volta in volta dalla « Institution of Civil Engineers » nella versione modificata dalla « Corporation » e dallo « Scottish Development Department ».
 - Il contratto è regolato dalla legge scozzese.
 - Pagamenti mensili sulla base di una valutazione dei lavori compiuti, detratte le ritenute.
 - L'apertura delle offerte, in seduta non pubblica, sarà effettuata da un membro eletto del Town Council.
 - Gli offerenti sono vincolati alla propria offerta per la durata di tre mesi a partire dal termine ultimo per la presentazione delle stesse.
 - L'aggiudicatario sarà tenuto a fornire una garanzia di esecuzione, avallata da una banca o compagnia di assicurazione, per il 10% dell'importo del contratto.
11. 5 dicembre 1973.

Procedura ristretta

1. The Corporation of the City of Edinburgh, City Chambers, Edinburgh EH1 1YJ, Regno Unito.
2. Licitazione privata oppure criteri speciali di aggiudicazione applicati a offerte alternative presentate da candidati prescelti.
3. a) Craigmillar Road da Queensferry Road a Davidson's Mains a Queensferry Road at Blackhall entro il perimetro urbano di Edimburgo.
b) Designazione dell'appalto: Craigmillar Road, allargamento e rifacimento dei tronchi I e II.
Costo preventivato: Lst. 415 000-1 000 000.
Natura dei lavori: Rifacimento e miglioria di circa 21 000 m² di strada. I lavori comprendono alcuni allargamenti sulla parte ovest, pozzetti e condotti di scolo, muri di ritenuta per il nuovo allineamento, adattamenti sussidiari e opere fognarie.
c)
d)
4. 12 mesi a decorrere dalla data d'inizio dei lavori notificata dall'ingegnere competente per il tronco I. I lavori per il tronco II inizieranno in data ulteriore.
5. Qualora l'offerta ricevibile sia presentata da un consorzio d'impresе, ciascuna di esse dovrà firmare una dichiarazione con la quale s'impegna ad assumere separatamente ed in solido la responsabilità per la corretta esecuzione del contratto.
6. a) 18 febbraio 1974.
b) The City Engineer, 19 Market Street, Edinburgh EH1 1BL, Regno Unito.
c) Inglese.
7. Approssimativamente il 18 marzo 1974. Questo termine è soggetto all'espletamento delle procedure regolamentari.
8. I candidati sono tenuti a presentare i documenti seguenti:
 - bilanci e dichiarazione del fatturato degli ultimi tre esercizi;
 - certificato comprovante l'iscrizione dell'impresa a un albo professionale oppure al « Companies Register » del Regno Unito o della Repubblica d'Irlanda;
 - Qualifiche tecniche del personale responsabile per l'esecuzione dei lavori;
 - precedenti esperienze in lavori edili eseguiti secondo la prassi del Regno Unito;
 - elenco di lavori similari eseguiti nell'ultimo quinquennio, con indicazione dell'importo e dell'autorità committente di ciascuna opera; certificati attestanti l'esecuzione a regola d'arte dei lavori principali dovranno essere inoltrati direttamente dalle precedenti autorità committenti;
 - distinta degli impianti e dell'attrezzatura tecnica disponibile per l'esecuzione dei lavori;
 - l'appaltatore deve precisare se intende valersi di manodopera propria o assunta in loco.
9. I criteri speciali di aggiudicazione saranno precisati nell'invito a presentare offerte.
10. — Le condizioni contrattuali sono quelle fissate di volta in volta dalla « Institution of Civil Engineers » nella versione modificata dalla « Corporation » e dallo « Scottish Development Department ».
 - Il contratto è regolato dalla legge scozzese.
 - Pagamenti mensili sulla base di una valutazione dei lavori compiuti, detratte le ritenute.
 - L'apertura delle offerte, in seduta non pubblica, sarà effettuata da un membro eletto del Town Council.
 - Gli offerenti sono vincolati alla propria offerta per la durata di tre mesi a partire dal termine ultimo per la presentazione delle stesse.
 - L'aggiudicatario sarà tenuto a fornire una garanzia di esecuzione, avallata da una banca o compagnia di assicurazione, per il 10 % dell'importo del contratto.
11. 5 dicembre 1973.

Procedura ristretta

1. Département du Val de Marne, direction de l'équipement, préfecture du Val de Marne, avenue du Général de Gaulle, F-94011 Creteil France.
2. Licitazione privata.
3. a) Autostrada A.86 tra l'autostrada A.4 ed il crocevia Pompadour: lotto n. 1 C, deviazione della Strada Nazionale 19 (R.N. 19) della Strada dipartimentale 48 (C.D. 48).
b) Il presente bando di gara riguarda la costruzione della deviazione della R.N. 19 e del C.D. 48 nonché delle bretelle che consentono la rotatoria completa con la R.N. 19 nel futuro interscambio dell'Echat sul territorio dei comuni di Créteil e Maisons-Alfort.
I lavori comprendono soprattutto :
— la costruzione dell'opera E.3 in calcestruzzo precompresso che consente l'attraversamento dell'autostrada A.86 da parte della rue Victor Hugo (C.D. 48) ;
— la costruzione dell'opera E.4 in calcestruzzo precompresso che consente il passaggio della bretella che collega la R.N. 19 al C.H.U. di Créteil ;
— la costruzione dell'opera E.6 in cemento armato che consente l'attraversamento della deviazione della R.N. 19 ;
— la costruzione di un muro di sostegno MS. 11 in cemento armato che trattiene la piattaforma dell'autostrada A.86 al limite della zona espropriata sud della rue Saint-Simon ;
— costruzione della deviazione della R.N. 19 nell'interscambio dell'Echat ;
— sistemazione dei marciapiedi lungo il quartiere dei Julliottes ;
— fognatura per la rete viaria suddetta e costruzione dei collettori principali (cemento armato centrifugato) ;
— lavori di genio civile concernenti l'illuminazione della rete viaria suddetta,
Numero della gara : 1973 — R.N. — V.D.M. n. 85.
c)
d)
4. Termine complessivo di 8 mesi con termine parziale di 6 mesi.
- 5.
6. a) Per raccomandata entro e non oltre il 14 gennaio 1974, ore 16.00.
b) Monsieur le Directeur départemental de l'équipement du Val de Marne, préfecture du Val de Marne, direction de l'équipement, avenue du Général de Gaulle à Creteil (94011), indicando il numero della gara : 1973 — R.N. — V.D.M. n° 85, autoroute A.86, lot n° 1 C, déviation de la R.N. 19 et C.D. 48.
c) Lingua francese.
- 7.
8. Documentazione relativa alle qualifiche ed alle capacità richieste ai candidati e che deve essere presentata dagli offerenti :
— dichiarazione in carta libera con l'indicazione del nome, cognome, qualifica, domicilio, data e luogo di nascita del concorrente da cui appare la sua intenzione di sottoporre offerte ;
— una scheda informativa (modulo MPE n. 3) conforme al modello allegato alla circolare del ministro dell'economia e delle finanze 14 marzo 1973 (G.U. 10 agosto 1973) ;
— dichiarazione prevista dal decreto ministeriale dell'economia e delle finanze 16 marzo 1971 relativo all'applicazione dell'articolo 41 del « Code des marchés publics » concernente le formalità a cui sono assoggettate le imprese concorrenti agli appalti pubblici.
- 9.
10. Le imprese riceveranno notifica diretta del seguito dato alla candidatura nonché delle condizioni d'invio delle offerte. Le buste prive dell'indicazione della gara d'appalto saranno cestinate.
11. 10 dicembre 1973.

Procedura ristretta⁽¹⁾

1. Hochbauamt Bremen, 28 Bremen (BRD), Postfach 1847.
2. Beschränkte Ausschreibung nach der Verdingungsordnung für Bauleistungen — Teil A (VOB/A).
3. a) Bauvorhaben: Neubau Schulzentrum Kattenturm (Obervieland).
b) Leistungen: Schlüsselfertige Erstellung des Hauptgebäudes mit Klassenräumen. Nebengebäude mit techn. Zentrale und Hausmeisterhaus.
c) 16 700 cbm umbauter Raum.
d)
4. Ausführungszeit: 1. März 1974 — 15. August 1974.
Alternativ 1. März 1974 — 31. Dezember 1974.
Alternativ Baubeginn 1. März 1974, Fertigstellung nach Wahl des Bieters.
- 5.
6. a) 14. Januar 1974, 16 Uhr.
b) Hochbauamt Bremen — Verdingungsstelle — 28 Bremen 1, Postfach 1847.
c) Deutsch.
7. Die Ausschreibungsunterlagen werden etwa 10 Tage nach dem o.g. Termin den ausgewählten Bewerbern zugestellt.
8. Zur Abgabe von Angeboten werden nur solche Firmen zugelassen, die bereits gleichartige und dem Umfang nach gleichwertige Leistungen fachgerecht und termingemäß ausgeführt haben.
Firmen, die für die ausschreibende Stelle bisher keine Leistungen dieser Art und Größe ausgeführt haben, müssen ihrer Bewerbung folgende Unterlagen beifügen:
— Referenzen,
— Angaben über die Anzahl der Arbeitskräfte mit Aufgliederung nach Berufsgruppen,
— Angaben über die für die Ausführung der zu vergebenden Leistung zur Verfügung stehende technische Ausrüstung,
— Bescheinigungen über die Eintragung der Firma in die Berufsregister und über die gewerbepolizeiliche Anmeldung.
9. Der Zuschlag wird nach § 25 VOB/A auf das Angebot erteilt, das unter Berücksichtigung aller technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkte als das annehmbarste erscheint.
Evtl. weitere Zuschlagskriterien sind in der Aufforderung zur Angebotsabgabe aufgeführt.
10. Auskünfte erteilt das Hochbauamt Bremen — Verdingungsstelle — 28 Bremen, Hutfilterstraße 1/3/5, Zimmer 64, Tel.: 361 — 4147.
11. 14. Dezember 1973.

⁽¹⁾ Vedasi direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, articolo 12, paragrafo 3, e articolo 15 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 8).

Procedura ristretta (1)

1. Direction départementale de l'équipement des Vosges, case officielle n° 579, F-88020 Épinal RP.
2. Appel d'offres restreint avec publicité préalable.
3. a) Saint-Nabord (Vosges);
b) Terrassements, assainissement, construction des chaussées (sauf enrobés) et des ouvrages d'art (sauf 2 PICE) de la rectification à 2 x 2 voies de la RN 57 entre Pouxoux et Saint-Nabord;
c) Marché à l'entreprise générale;
d) Projet sans variantes.
4. Les délais sont proposés par l'entreprise, mais celui de la tranche ferme est limité à 9 mois.
5. S'il y a regroupement, les entreprises devront être conjointement solidaires; la liste des cotraitants devra être indiquée ainsi que le mandataire commun qui remplira la fonction de pilote.
6. a) Le 11 janvier 1974;
b) Direction départementale de l'équipement des Vosges;
c) Langue française.
7. Le 18 janvier 1974.
8. Une fiche de renseignements est à fournir, dont le modèle sera transmis aux intéressés sur demande, par le service mentionné sous le point 1.
9. Les prix, les délais d'exécution.
- 10.
11. Le 13 décembre 1973.

(1) Vedasi direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, articolo 12, paragrafo 3, e articolo 15 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 8).

Procedura ristretta (1)

1. La direction départementale de l'équipement de la Savoie, arrondissement fonctionnel d'études et de travaux, route du Bourget, BP 252 à 73000 Chambéry.
 - c)
 - d)
2. Appel d'offres restreint sur offres de prix.
 - 4.
 - 5.
3. a) Voie rapide urbaine de Chambéry, lot n° 2 ;
 - b) La construction :
 - d'un pont en biais sur la ligne de la SNCF Chambéry-Lyon, de 15,30 m d'ouverture droite en béton précontraint,
 - de rideaux de palplanches en bordure de la rivière « la Leysse » (fiches 8 m environ, hors sol 2,50 à 3 m, sur une longueur de 400 m),
 - de murs en terre armée (hauteurs variant de 3,00 m à 9,00 m, sur une longueur de 550 m),et pour :
 - la mise en place de l'ordre de 120 000 m³ de remblais pour plate-forme de chaussée,
 - et le calibrage du lit de la Leysse au droit des travaux ci-dessus (20 000 m³ déblais tout-venant).
 6. a) Le 12 janvier 1974 ;
 - b) Voir point n° 1 ;
 - c) Langue française.
 7. Les entreprises agréées seront invitées ultérieurement à déposer leur soumission définitive.
 8. Références.
 - 9.
 - 10.
 11. Le 12 décembre 1973.

(1) Vedi direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, articolo 12, paragrafo 3, e articolo 15 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 8).

Procedura ristretta (1)

1. Ministère des travaux publics, administration des bâtiments — direction de la cité administrative de l'État, quartier de l'Esplanade 11, 1010 Bruxelles (tél. 02/64 18 51 — 64 18 53).

2. Appel d'offre restreint.

3. a) Ville de Bruxelles.

b) Cité administrative de l'État, bloc E, infrastructure, sous-stations. Travaux de fourniture et de montage de 3 sous-stations haute tension du type blindé débrochable préfabriqué et 18 sous-stations de transformation. Le matériel haute tension est du type blindé fixe préfabriqué. Le matériel basse tension est du type blindé débrochable préfabriqué.

c) Agréation requise : catégorie P, classe 6 (travaux de 30 000 000 de FB à 75 000 000 de FB).

d)

4. 250 jours ouvrables.

5.

6. a) le 4 janvier 1974 ;

b) Cité administrative de l'État, quartier de l'Esplanade 11, 1010 Bruxelles, comme mentionné sous 1 ;

c) Langues française ou néerlandaise.

7. Le 21 janvier 1974.

8. L'entrepreneur soumissionnaire non agréé par l'État belge est prié de joindre à sa demande de participation à l'adjudication toutes pièces justificatives relatives à ses capacités techniques et financières permettant à l'administration de statuer en connaissance de cause (par exemple : relevé des entreprises, avec leur importance, exécutées pendant les deux dernières années, certificat de bonne exécution, bilan du dernier exercice, etc.).

9. L'offre régulière, économiquement la plus avantageuse pourra être retenue.

10.

11. Le 13 décembre 1973.

(1) Vedi direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, articolo 12, paragrafo 3, e articolo 15 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 8).

Procedura ristretta (1)

1. Wansbeck District Council, Town Hall, Ashington,
United Kingdom. c) English.
2. Selected list of contractors. 7.
3. a) 8.
b) New housing : over £ 415 000.
New buildings : over £ 415 000.
Alterations to buildings : over £ 415 000.
Civil engineering works : over £ 415 000. 9.
c)
d)
4. 10. Contractors who wish to be considered for inclusion in a
selected list, from which invitations to tender will be
taken, should submit their names stating in which cate-
gory they have an interest. The list, when selected, will
not be reviewed for a period of three years commencing
April 1974.
- 5.
6. a) 10 January 1974.
b) R. R. Nuttall, Chief Executive Officer, address as
under item 1. 11. 14 December 1973.

(1) Vedasi direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, articolo 12, paragrafo 3, e articolo 15 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 8).

Procedura ristretta (1)

1. Lancashire County Council, PO Box No 78, County Hall, Preston, United Kingdom.
2. Lowest acceptable offer in competition among selected contractors.
3. a) Kearsley George Tomlinson Secondary School. Extensions to 6 F.E. Springfield Road, Kearsley.
b) The work comprises onward mk. II sports hall, alterations and maintenance to existing, drainage, external works, services, approximate floor area 1 100 m².
The project is within the cost range of £ 415 000 to £ 700 000.
c) Principal nominated subcontractors.
Heating installation £ 60 000.
Electrical installation £ 40 000.
d) Not applicable.
4. The work is expected to commence in May 1974, and to be completed in 116 weeks.
5. In the event of a group of contractors submitting an acceptable offer, it will be necessary for each member of the group to sign an undertaking that each company or firm in the group will be jointly and severally responsible for the due performance of the contract.
6. a) 11 January 1974.
b) Roger Booth, County Architect, PO Box No 26, County Hall, Preston, United Kingdom.
- c) English.
7. 31 January 1974.
8. — Proof of inscription of the company on a professional register in the United Kingdom or Ireland.
— Balance sheets/accounts for the past three years including statement of turnover on construction work and proportion of turnover on building work.
— A statement of the technical qualifications of the managerial and supervisory staff who would be responsible for executing the work and any previous experience of UK construction practice.
— A list of jobs over one million units of account carried out during the past five years, the value and site of each job and the authority for whom executed.
— Details of plant and machinery available for executing the work.
— Whether the contractor proposes to use his own labour force or to rely on locally recruited labour.
9. Not applicable.
10. The contract will be governed by the RIBA conditions of contract as modified by the Lancashire County Council. Interim payments will be made monthly on the basis of the valuation of work executed and materials delivered to site.
11. 14 December 1973.

(1) Vedasi direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, articolo 12, paragrafo 3, e articolo 15 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 8).

Procedura ristretta (1)

1. Telford Development Corporation, Priorslee Hall, Telford, Shropshire, England.
 - c) English.
2. The procedure to be used will be a restricted tender procedure in accordance with Article 5 (2).
7. 31 January 1974.
3. a) Telford New Town.
 - b) The work involves the construction of a length of principal road to urban motorway standards consisting of 1 380 m of dual 7.3 m carriageway, 880 m of single 7.3 m carriageway and a ground level roundabout junction. Ancillary works include two reinforced concrete pedestrian/cyclist under-passes, one pedestrian cyclist over-bridge (spanning dual carriageway) and a 58 m length of reinforced concrete retaining wall. In addition the scheme has all the normal features of road contracts including fencing, drainage and substantial landscaping.
 - c) The works are estimated to cost between £ 500 000 and £ 1 000 000 and will not be subdivided.
 - d) No drawing up is required.
8. The references described in Articles 25 and 26 (a), (b) and (d) will be required.
9. Lowest acceptable offer in competition among selected contractors.
4. The works are to be completed by 1 September 1975.
10. The conditions of contract will be the fifth edition of the General Conditions of Contract for use in connection with works of civil engineering construction dated June 1973 and published by the Institution of Civil Engineers, London.
5.

It is not the Corporation's practice to open tenders publicly.
6. a) 15 January 1974.
 - b) The Director of Engineering Services, Telford Development Corporation, Priorslee Hall, Telford, Shropshire, England.
11. 12 December 1973.

(1) Vedasi direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, articolo 12, paragrafo 3, e articolo 15 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 8).

Procedura ristretta (1)

1. London Borough of Barnet, Town Hall, The Burroughs, Hendon NW4 4BG, United Kingdom.
2. Restricted limitation to tender. Special award criteria as applied to offers from selected tenderers.
3. a) The site falls within ordnance survey grid ref. TQ. 229 910 (1/2500 scale) and has an area of approx. 2.25 hectares (5.5 acres). It is situated in the mid-northern section of a large open complex of sports pitches and adjacent to the existing stadium. The existing main access to the Cophall lands is via the trunk road A1; for the purposes of construction traffic a new surfaced access road has been provided leading from Page Street to the west.
b) The building works comprise two main pools 0.25 m × 17.8 m × 1 to 1.5 m and 25 m × 12.6 m × 0.9 to 1 m, a diving pool 12 m × 12 m × 12 m × 4 m and a learners pool 12 m × 7 m, 0.45 m to 0.75 m deep together with various ancillary accommodation: changing rooms, administration and special areas. The basement constructed of reinforced concrete, will contain the steel tanks for the pools (including balancing tanks) which are on the level deck principle, and plant. The building will be air conditioned and heated by a gas fired installation, using heat recovery techniques. Construction will be cased steel frame with facing brickwork. External works include the provision of 113 car parking spaces. A separate single storey dwelling provides accommodation for resident staff.
c) The contract will not be subdivided.
d) The contract does not involve drawing up of plans.
4. Contractors are to submit their own estimated time for completion of the works.
5. In the event of a group of contractors submitting an acceptable offer it will be necessary for each member of the group to sign an undertaking that each company or firm in the group will be jointly and severally responsible for the due performance of the contract.
6. a) 11 January 1974.
b) The Chief Executive and Town Clerk, Town Hall, The Burroughs, Hendon, London NW4 4BG, United Kingdom.
c) English.
7. Approximately 25 January 1974.
8. Contractors submitting their names for selection to tender must produce all references listed in Articles 25 (a), (b) and (c).
9. The Corporation will not be liable for expenses incurred in the preparation of tenders, nor do they bind themselves to accept the lowest or any tender submitted or to give reasons for the rejection of any tender and reserve the right to invite fresh tenders should they consider this course desirable.
10. Tenders will not be opened in public. The form of contract will be the United Kingdom Standard Form of Building Contract, Local Authorities edition with quantities, 1963 edition (July 1973 revision).
11. 13 December 1973.

(1) Vedasi direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, articolo 12, paragrafo 3, e articolo 15 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 8).